

Proposta di modifica n. 1.1584 al DDL n. 981**1.1584****RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI***Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:*

«251-bis. A decorrere dal 2019 alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

251-ter. Gli importi già corrisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e facendo salvi gli arretati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 da valere sul fondo Unico Giustizia».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 251-bis e 252-ter, stimati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «di euro 70.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 47.220.000 per l'anno 2021, di euro 86.089.000 per l'anno 2022, di euro 85.512.000 per l'anno 2023, di euro 85.232.000 per l'anno 2024, di euro 85.143.000 per l'anno 2025, di euro 85.006.000 per l'anno 2026, di euro 83.318.000 per l'anno 2027 e di euro 83.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» e alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000.